



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ È DOVUTA SOLO QUANDO SUSSISTONO INCERTEZZE SU ASPETTI RILEVANTI DELLA DICHIARAZIONE.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6230

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - Cartella di pagamento ex art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, della l. n. 212/2000 - Esclusione - Fondamento

Massima

L'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché, in tale ipotesi, non è dovuta la comunicazione di irregolarità).

Rif. normativi

Art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997
Art. 65 della l. n. 212/2000

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 18163 del 2025 (CONF.)

Cass. 18405 del 2021 (VEDI)

Anno pubbl.

2025